



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 27 gennaio 2022, nel procedimento n. 383-1/2021 r.g.l. tra PROVINCIA DI ASCOLI PICENO C/ TOCCACELI IVANA;

Letta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; esaminati gli atti;

ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che debba trovare applicazione il terzo comma dell'art.431 c.p.c., il quale prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza che pronunci condanna in favore del lavoratore, quando dalla stessa possa derivare un gravissimo danno all'altra parte; che il presupposto del "gravissimo danno", di cui alla disposizione richiamata, possa ravvisarsi anche nell'ingiustificato squilibrio tra i vantaggi che l'esecuzione arreca ad una parte del processo e i sacrifici che impone all'altra;

rilevato che, nel caso di specie, l'ingiustificato squilibrio delle posizioni delle parti risiede nell'entità delle somme che parte appellante è stata condannata a versare in favore di parte appellata, cui fa riscontro una situazione patrimoniale di quest'ultima non prospettata in termini tali da far apparire la medesima esposta a particolare pregiudizio nell'attesa dei tempi di definizione del giudizio di merito;

che, con riferimento al *fumus boni iuris*, la questione affrontata e decisa in primo grado appare complessa, in quanto involge molteplici questioni valutative ed interpretative, implicanti *ex se* l'opinabilità della decisione di primo grado, anche con riferimento al *quantum* della pretesa accertata, che rendono oggettivamente incerta una prognosi circa l'esito globale del giudizio di gravame

P.Q.M.

sospende l'esecuzione della sentenza impugnata

Ancona, 27 gennaio 2022

Il Presidente